

TI_GERICHTE 14.2014.41 vom 21. Mai 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2014.41

FR: TI_GERICHTE 14.2014.41 du 21 mai 2014

IT: TI_GERICHTE 14.2014.41 del 21 maggio 2014

Regeste

Diritto di essere sentito. Necessità di convocare un'udienza

Erwägungen

E. 3

Se l'istanza non risulta manifestamente inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare le proprie osservazioni, oralmente o per iscritto (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC). Il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti (art. 256 cpv. 1 CPC). Fuorché in materia provvisoria (DTF 129 I 105, consid. 2.3), in linea di massima tale rinuncia è tuttavia possibile solo qualora le parti o una di esse non si siano prevalse espressamente del diritto alla tenuta di un'udienza pubblica, derivante dall'art. 6 n. 1 CEDU, oppure vi abbiano poi rinunciato, pur tacitamente (sentenza del Tribunale federale 5D_181/2011 dell'11 aprile 2012, RSPC 2012, 348-9, consid. 3.1.2-3.1.3; sentenza della CEF 14.2011.55 del 20 maggio 2011, consid. 4; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1125; Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 256 CPC). Oltre che nei casi manifesti d'irricevibilità o d'infondatezza della causa, il giudice può nondimeno prescindere dal citare le parti ove siano da risolvere solo questioni giuridiche (DTF 132 III 668; Bohnet, op. cit., n. 6-8 ad art. 253 e n. 4 ad art. 256).

E. 4

Nella fattispecie, con lo scritto del 3 febbraio 2014 RE 1 ha espressamente chiesto al Giudice di pace di fissare un termine per la discussione orale dell'istanza, anticipando anche sommariamente l'oggetto della sua contestazione (assenza di residenza nel comune). Orbene, il primo giudice ha statuito sull'istanza senza preventivamente determinarsi sulla richiesta di citazione (e neppure, invero, vi ha accennato nella decisione impugnata), privando così l'escusso della possibilità di eventualmente rinunciare all'udienza e di esprimersi per scritto sulla causa in modo compiuto. Già per questo motivo il reclamo merita accoglimento. Ma fosse anche stata ammissibile una procedura unicamente scritta, il Giudice di pace ha comunque violato il diritto del convenuto di essere sentito, omettendo di dargli l'occasione di esprimersi sulla replica del Comune prima dell'emanazione della decisione impugnata. Essa va quindi annullata e l'incanto retrocesso al Giudice di pace perché proceda a emettere un nuovo giudizio, previa citazione delle parti a un'udienza di contraddittorio.

E. 5

Dato che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non può essere ritenuta causata da una delle parti, per motivi di equità occorre porre la tassa di giustizia relativa al presente giudizio a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si attribuiscono invece ripetibili alle

parti, che non sono patrocinata e non hanno chiesto un'indennità d'inconvenienza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC), l'art. 107 cpv. 2 CPC consentendo del resto di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5). Le spese di prima sede ed eventuali ripetibili saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con la nuova decisione.

E. 6

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (art. 46 cpv. 1 LTF), di fr. 153.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza è annullata la sentenza _____ emessa il 18 febbraio 2014 dal Giudice di pace del Circolo della Navegna e l'incarto gli è retrocesso per nuovo giudizio nel senso del considerandi 4 e 5. 2. Non si preleva la tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace della Navegna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.